



ACSM-AGAM S.p.A.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

RELATIVO AI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI BICARBONATO DI SODIO PER TRATTAMENTO FUMI

0	01/12/2015				Per emissione gara
Rev.	Data Rev.	Emesso	Verificato	Approvato	Oggetto Revisione

Art. A1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura - e le relative prestazioni di servizio - di bicarbonato di sodio per trattamento fumi, per l'impianto di Termovalorizzazione sito in Como Loc. La Guzza.

In seguito ACSM-AGAM S.p.A. sarà denominata per brevità "Appaltante"; l'Impresa aggiudicataria delle forniture e delle prestazioni "Appaltatore".

La fornitura sarà eseguita dall'Appaltatore in conformità alle prescrizioni tecniche e alle condizioni tutte stabilite nel presente Capitolato ed alla Specifica di Acquisto n. FO-SP-150-056-07 rev. 3.

Art. A2 – Durata dell'Appalto

L'Appalto per l'esecuzione delle prestazioni di cui al precedente Art. 1 ha la durata di 2 anni (24 mesi) dalla data di conferimento dell'incarico previa comunicazione scritta all'Appaltatore.

Art. A3 – Importo dell'Appalto

L'importo stimato complessivo della fornitura riportato nel bando e disciplinare di gara oppure nella lettera di invito alla gara, è puramente indicativo e potrà variare senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati dal presente Capitolato o prezzo diverso da quello offerto in fase di gara.

Il quantitativo indicato nella documentazione di gara si riferisce al fabbisogno stimato per l'intero biennio pertanto è orientativo, del tutto indicativo e per nulla vincolante per ACSM-AGAM S.p.A.

ACSM-AGAM S.p.A. non è vincolata in alcun modo ad ordinare merce per l'importo derivante dal calcolo della quantità indicata per il prezzo proposto.

Art. A4 – Prezzi contrattuali

Tutte le prestazioni, i materiali, i servizi, gli accessori e gli altri oneri necessari per la corretta esecuzione dell'ordine si intendono compresi nel prezzo pattuito. I prezzi pattuiti si intendono fissi ed invariabili fino alla scadenza del contratto in considerazione del fatto che nel prezzo concordato l'Appaltatore ha già tenuto conto e compreso ogni alea futura, restando pertanto escluso il ricorso da parte del fornitore agli articoli 1467 e 1664 c.c.. Tutti gli oneri fiscali o finanziari derivanti dalla fornitura, comprendenti a titolo esemplificativo e non esaustivo i diritti relativi all'ottenimento di licenze, autorizzazioni, imposte sul patrimonio, brevetti, salvo patto contrario, si intendono a carico dell'Appaltatore.

Art. A5 – Cauzione – Svincolo cauzione

Cauzione: All'atto della stipulazione del Contratto, l'Appaltatore deve prestare una garanzia fideiussoria nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

Nel caso in cui l'Appaltatore non presti la cauzione entro il termine stabilito dalla Committente, il Contratto sarà considerato risolto per Sua colpa, salvo il diritto della Committente al risarcimento del danno.

La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli "intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze".

La fidejussione deve contenere espressamente le seguenti clausole:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività entro 15 (quindici) giorni dalla semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In conformità al disposto dell'art. 40, comma 7 e dell'art. 75, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i concorrenti ai quali sia stata rilasciata – da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono presentare la garanzia di cui al presente articolo in misura ridotta del 50% (cinquanta per cento); per fruire di tale beneficio i concorrenti devono presentare, unitamente alla garanzia la suddetta certificazione del sistema di qualità.

Il costo relativo alla cauzione è a carico dell'Appaltatore.

La cauzione è stabilita a garanzia dell'adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale che da tale inadempimento derivasse, nonché delle maggiori somme che la Committente abbia eventualmente pagato durante l'esecuzione del Contratto, in rapporto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dall'Appaltatore.

Svincolo cauzione: la suddetta garanzia è valida per tutta la durata del contratto e comunque fino al momento in cui daremo comunicazione di svincolo a mezzo di lettera raccomandata A.R.

Art. A6 – Emissione DDT

I DDT devono obbligatoriamente riportare il numero d'ordine ed il codice CIG.

Le misure, saranno effettuate in contraddittorio, verificando pesi e quantità in entrata.

Art. A7 – Fatturazione

Le fatture devono essere emesse mensilmente, per merci effettivamente consegnate e prive di qualsiasi difetto presso i nostri impianti, **in base al peso pesato in ingresso**, nel mese di emissione della stessa.

Eventuali prestazioni in economia dovranno essere espressamente autorizzate per iscritto.

Sulle fatture, oltre al codice CIG relativo all'Ordine/Contratto, deve essere specificato, il numero e la data dell'Ordine/Contratto nonché il Gestore dell'Ordine.

La corretta ragione sociale della nostra società, ai fini dell'intestazione delle fatture è la seguente:

ACSM-AGAM S.p.A.
Sede Legale Via Canova n. 3 - 20900 Monza (MB)
Sede Amministrativa Via P. Stazzi n. 2 - 22100 Como (CO)
Cod. Fiscale 95012280137
Partita IVA 01978800132

Le fatture devono essere spedite al seguente indirizzo:

ACSM-AGAM S.p.A.
Via P. Stazzi n. 2
22100 Como (CO)
c.a. Ufficio Fornitori

Le fatture devono pervenire, anche anticipate in formato elettronico al seguente indirizzo PEC: ufficio.fornitori@pec.acsm-agam.it, entro e non oltre i primi 5 (cinque) giorni lavorativi del mese successivo alla data di emissione.

Art. A8 – Pagamenti

Le somme saranno liquidate entro 60 gg. f.m. dalla data della fattura.

Preventivamente alla liquidazione degli importi dovuti, l'Appaltatore è invitato a produrre idonea documentazione attestante la regolarità dei versamenti contributivi - assicurativi (DURC), ferma restando la verifica da parte della Committente in ordine ai dati in esso contenuti.

Art. A9 – Penali

Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei prodotti, imputabile all'Appaltatore sarà applicata una penale pari a 200,00 Euro.

Oltre alla penale di cui sopra, saranno addebitate all'Appaltatore le eventuali maggiori spese sostenute dalla Committente a causa del ritardo stesso.

I prodotti chimici forniti dovranno essere conformi alla Specifica Tecnica n. FO-SP-150-056-07 rev. 03 di ACSM-AGAM S.p.A..

ACSM-AGAM S.p.A. si riserva l'utilizzo a suo insindacabile giudizio dei prodotti non conformi oppure al rifiuto della fornitura stessa.

Nel caso in cui ACSM-AGAM S.p.A. abbia considerato non conforme il prodotto pur utilizzandolo, la stessa applicherà una penale pari ad 100,00 (cento/00) Euro, mentre nel caso in cui abbia respinto il prodotto, la stessa applicherà una penale pari ad 300,00 (trecento/00) Euro.

Nel caso di rifiuto della merce, l'appaltatore ha l'obbligo di regolarizzare la consegna, con prodotti idonei, entro il tempo massimo di 24 ore dalla constatazione della non conformità.

L'ammontare complessivo delle penali non potrà eccedere il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento degli eventuali danni; fermo restando comunque le condizioni previste per la rescissione del contratto.

L'applicazione della penale non esime l'Appaltatore dagli oneri derivanti dal Contratto.

A discrezione dell'Appaltante l'accertamento di numerose o gravi non conformità darà luogo alla risoluzione del contratto.

Art. A10 – Procedura campionamento verifica in contraddittorio

Nel periodo di vigenza del contratto ACSM-AGAM S.p.A. si riserva la facoltà di campionare il prodotto in arrivo per verificarne la conformità alle specifiche tecniche di cui all'art. A1.

In occasione di ciascun campionamento, provvederà a darne informazione all'appaltatore e a trattenere presso l'impianto per un tempo massimo di 5 (cinque) giorni un campione a disposizione dell'appaltatore.

Nel caso l'appaltatore volesse procedere all'effettuazione di una verifica sul prodotto campionato, provvederà a sua cura e spese al ritiro del campione.

Art.A11 – Inadempienze/Risoluzione del contratto

L'appaltante potrà richiedere la risoluzione del contratto, l'eventuale richiesta danni e la trattenuta della cauzione per mancato avvio delle forniture e delle prestazioni, trascorsi 30 giorni dalla richiesta di inizio da parte dell'Appaltante.

Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute l'Appaltante avrà facoltà, previa notificazione scritta all'appaltatore, di risolvere il contratto, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'impresa e salva l'applicazione delle penali prescritte. In ognuna delle ipotesi sopra previste, l'Appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. In ogni caso l'Appaltante potrà rivalersi sulla cauzione per il risarcimento degli eventuali danni.

Art. A12 – Personale in servizio

Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l'Appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione **della fornitura** prevista. L'appaltatore dovrà assicurare il servizio con il personale dipendente, che abbia requisiti fisici e capacità professionali tali da garantire una soddisfacente esecuzione del servizio, di assoluta fiducia, ed inoltre si assicurerà che il personale impiegato sia fornito di abiti da lavoro consoni all'ambiente in cui il lavoro viene svolto.

L'Appaltatore è tenuto ad applicare integralmente, nei confronti del proprio personale, il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro vigenti nel proprio settore di attività.

L'appaltatore si deve impegnare ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme in materia di lavoro dipendente nonché quelle contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Appaltatore dovrà trasmettere, alla firma del contratto, l'elenco dei suoi dipendenti che effettueranno il servizio presso le nostre strutture aziendali.

Art. A13 – Macchinari ed attrezzature

Sono a carico dell'appaltatore tutti i materiali, le attrezzature ed i macchinari occorrenti per l'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato; Le macchine e le attrezzature da utilizzare devono essere conformi alle prescrizioni di legge in materia di prevenzione infortuni ed alle normative di sicurezza anche per quanto riguarda le emissioni di rumore.

I macchinari e le attrezzature dovranno essere mantenuti in stato di efficienza a cura e spese dell'Appaltatore.

Art. A14 – Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore si assume ogni e qualsiasi responsabilità connessa ed in relazione all'esecuzione delle forniture e delle prestazioni.

L'Appaltatore sarà responsabile della disciplina del suo personale sui luoghi di lavoro, prendendo a tal fine tutte le misure e le precauzioni necessarie.

Dovrà pure provvedere a che non sia disturbato lo svolgimento delle normali attività degli impianti dell'Appaltante.

L'Appaltatore sarà inoltre responsabile della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore sarà responsabile per furti e danni ai materiali ed alle apparecchiature facenti parte degli impianti.

Inoltre egli sarà responsabile per i danni arrecati all'Appaltante o a terzi per cause dipendenti dall'esecuzione della fornitura. L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose provocati nell'esecuzione della fornitura, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte di ACSM-AGAM S.p.a., salvi gli interventi in favore dell'Impresa da parte di società assicuratrici.

L'Appaltatore sarà tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, secondo le disposizioni di Legge, gli usi, le norme della prudenza e le condizioni della buona tecnica, per evitare danni a persone o

cose. Ogni e più ampia responsabilità, sia civile che penale, per eventuali infortuni e danni, ricadrà pertanto esclusivamente sull'Appaltatore, restando l'Appaltante sollevato da ogni responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore dovrà stipulare contratto di assicurazione con primaria Impresa di Assicurazione, a copertura di tutti i rischi inerenti ai tipi di lavori previsti dal contratto di appalto, al proprio personale e a terzi, con massimali adeguati.

Copia di tale polizza dovrà essere consegnata alla Stazione appaltante prima dell'inizio della fornitura.

Art. A15 – Sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore si impegna alla applicazione completa della normativa speciale in materia di "prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute " di cui al D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008.e s.m.i. e di ogni altra disposizione di legge in materia di sicurezza dei lavoratori.

L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il Piano Operativo di Sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di eventuali collaboratori, a qualsiasi titolo, degli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008.e s.m.i. , sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Il personale addetto ai lavori dovrà essere obbligatoriamente munito dei D.P.I richiesti dal piano di sicurezza ed in particolare di scarpe antinfortunistiche, elmetto, guanti, mascherine antipolvere, ecc. Il mancato rispetto del piano di sicurezza costituirà motivo di allontanamento dal cantiere e nei casi più gravi di rescissione contrattuale

Art. A16 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Oltre all'osservanza delle norme specificate in questo capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti le disposizioni portate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile. L'appaltatore si obbliga ad esibire in qualsiasi momento ed a semplice richiesta le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio di "fornitura prodotti chimici" . Nel momento in cui ACSM-AGAM S.p.A. non potrà accertare i corretti adempimenti retributivi e contributivi (assistenziali/previdenziali) nei confronti del Vs. personale dipendente utilizzato per l'espletamento della fornitura oggetto del presente contratto, oltre a segnalare alle competenti autorità di vigilanza in materia di lavoro, sino ad un anno dalla cessazione dell'appalto come previsto dall'art. 29 del Dlgs.276/2003, verrà incassata la relativa polizza fidejussoria.

Art. A17 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Monza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. A18 – Subappalto

L'Appaltatore non può - pena la risoluzione del Contratto e salvo rifusione di ogni danno subito e spesa sostenuta dalla Committente – subappaltare, anche in parte, l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, senza preventiva autorizzazione scritta della Committente.

Si precisa che:

- 18.1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni previste dal contratto.
- 18.2. Previa autorizzazione di ACSM-AGAM S.p.A., i lavori e i servizi, **che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo sulla dichiarazione allegata all'offerta**, possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti, dall'art. 118 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 141 del DPR 554/99. Per la categoria prevalente, la quota parte subappaltabile non potrà essere superiore al 30% dell'importo contrattuale.
- 18.3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono affidare in subappalto;
 - che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso ACSM-AGAM S.p.A. almeno 20 giorni prima dalla data di effettivo inizio di esecuzione delle prestazioni;
 - che al momento del deposito del contratto di subappalto presso ACSM-AGAM S.p.A., l'Appaltatore trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa di qualificazione delle imprese e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/06;
 - che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
- 18.4. OMISSIS
- 18.5. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- 18.6. L'Appaltatore rimarrà l'unico e solo responsabile nei confronti di ACSM-AGAM S.p.A. e dei terzi per le attività subappaltate.
- 18.7. L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici trasmettono ad ACSM-AGAM S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, Assicurativi ed Infortunistici, nonché copia del piano di sicurezza fisica dei lavoratori. Inoltre trasmettono periodicamente ad ACSM-AGAM S.p.A. copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
- 18.8. Le Imprese esecutrici hanno l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano operativo di sicurezza.
- 18.9. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 18.10. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 118, comma 3, D.Lgs 163/06, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere a ACSM-AGAM S.p.A., entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, **copia delle fatture quietanzate**. In attuazione di quanto previsto dall'art. 35, commi da 28 a 33, del D.Lgs n. 223/2006, l'Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e

dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. Pertanto il subappaltatore dovrà esibire all'Appaltatore la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi sopraindicati; in difetto l'Appaltatore potrà non procedere al pagamento del corrispettivo dovuto.

18.11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il contratto di subappalto deve contenere, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente articolo:

Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1) L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con ACSM-AGAM S.p.A., identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
- 2) L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione ad ACSM-AGAM S.p.A. della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
- 3) L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto ad ACSM-AGAM S.p.A..*

Negli ordini ai Subfornitori e per l'affidamento dei lavori a terzi, l'Appaltatore dovrà prevedere che rappresentanti della Committente o delle Autorità di Controllo abbiano il diritto di sorveglianza secondo le modalità previste nei Documenti Contrattuali.

Nel caso che la Committente, a suo insindacabile giudizio, ritenesse il subappaltatore non in grado di eseguire, a regola d'arte e nel termine fissato, i lavori affidatigli, la stessa potrà ingiungere all'Appaltatore, per iscritto, la risoluzione del rapporto di subappalto.

Eventuali inadempienze del Subappaltatore, comunque accertate dalla Committente, comportano per l'Appaltatore l'obbligo di provvedere alla risoluzione del subappalto ed al risarcimento dell'eventuale danno senza che per ciò l'Appaltatore stesso possa chiedere alla Committente alcuno indennizzo, risarcimento danni o lo spostamento dei termini di ultimazione dei lavori.

L'affidamento del servizio a terzi, in violazione di quanto precede, dà facoltà al Committente di risolvere il Contratto senza compensi e/o indennizzi per l'Appaltatore e con effetto immediato, con una semplice dichiarazione del Committente stesso.

Art. A19 – Riferimento alla legge

Per quanto non previsto dal presente capitolato si farà riferimento alle disposizioni di leggi vigenti per le procedure di appalti di lavori, forniture e servizi e, in particolare, al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Art. A20 – Cessione del credito

E' vietata la cessione, a Terzi, del credito derivante dal presente Contratto a norma dell'art. 1260 comma 2 del C.C.. A completa discrezione della Committente e ove la legge lo consenta, potrà essere ceduto solo con il consenso scritto della stessa Committente.

Art. A21 – Qualità

Poiché ACSM-AGAM opera in regime in qualità, si rende noto fin d'ora che i fornitori saranno valutati in base a vari parametri, tra cui puntualità nelle consegne e conformità all'ordine per qualità e quantità.

Art. A22 – Visite ispettive

Ai fini della verifica della qualità ACSM-AGAM si riserva in qualsiasi momento di effettuare una visita presso la Vs. società.

Art. A23 – Clausole di salvaguardia MO 231

- 1) Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e in particolare di quanto disposto dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231.
- 2) ACSM-AGAM S.p.A. in qualità di Committente dichiara di avere adottato un apposito modello organizzativo di gestione e controllo nonché di aver approvato un Codice Etico e specifici protocolli in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001.
- 3) Il Fornitore dichiara di aver letto ed esaminato il contenuto del Codice Etico e del Modello 231, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, consultabili sul sito internet www.acsm-agam.it e di aderire e rispettare ai principi e alle regole in essi esplicitati.
- 4) In caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma 3, ACSM-AGAM S.p.A avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE E DELLE PRESTAZIONI

Art. B1 – Descrizione

a) Consistenza delle prestazioni:

L'ACSM-AGAM S.p.A., nell'ambito della propria attività, ha la gestione del proprio impianto di termovalorizzazione dove per un corretto esercizio dell'impianto si dovrà effettuare l'uso di sostanze e materiali di alta qualità.

Pertanto, la fornitura e la prestazioni in oggetto, ha come finalità non solo l'acquisizione, ma anche la manipolazione, lo stoccaggio, la rimozione e quant'altro possa concorrere al miglior uso del prodotto chimico impiegato nei processi tecnologici per l'esercizio dell'impianto.

b) Esecuzione delle forniture e delle prestazioni:

Le forniture e le prestazioni dovranno essere realizzate a regola d'arte controllando scrupolosamente che il punto di immissione della sostanza da travasare sia quello appropriato evitando nel modo più categorico il contatto e la miscelazione con prodotti chimici diversi.

Si annota che l'inosservanza di tali cautele sono la causa di reazioni pericolose altamente devastanti e inquinanti oltre a rendere gli stessi inutilizzabili.

Il prodotto dovrà essere consegnato con **autocisterna dotata di compressore per scarico in silo in lotti da 25/30 Tonn.**

Gli automezzi e le attrezzature dovranno essere mantenuti in stato di efficienza a cura e spese dell'Appaltatore.

Il fornitore, è tenuto a dotare i propri operatori addetti allo scarico del prodotto, di raccordi idraulici compatibili con quelli attualmente utilizzati sugli impianti. In caso di impossibilità di adeguamento delle raccorderie, l'appaltatore è tenuto a fornire la raccorderia necessaria per adeguare gli impianti di stoccaggio, per la quale nessun compenso sarà dovuto. Le modifiche impiantistiche dovranno comunque essere vagliate e approvate dal personale tecnico incaricato dal committente.

Successivamente ogni operatore dovrà essere preventivamente informato dal suo datore di lavoro, circa la configurazione degli impianti e le modalità operative, concordate in fase di sopralluogo.

Il contratto di fornitura è di tipo aperto e le consegne dovranno essere effettuate su richiesta del nostro personale tecnico che provvederà a formulare gli ordinativi.

L'ordine di consegna sarà effettuato per via telefonica ed inoltrati via fax dal ns. incaricato Sig. Baggetta (per l'impianto di Termovalorizzazione). Si richiede l'invio della conferma di ogni singola consegna.

Il termine di consegna massimo sarà di 24 ore dall'ordine o entro la data richiesta dal ns. incaricato, franco nostri impianti.

La fornitura, il trasporto e la consegna e gli altri servizi richiesti, dovranno essere espletati ottemperando a tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti in materia.

Non sono ammessi depositi provvisori presso i nostri impianti.

Anche durante i periodi di ferie, dovrà essere assicurata la disponibilità continua di rifornimento.

Presenzierà alle operazioni di scarico un nostro incaricato che darà tutte le indicazioni necessarie al riguardo anche a seguito di procedure particolari alle quali occorre attenersi scrupolosamente.

La consegna sarà subordinata a preavviso - anche telefonico - da parte dell'Appaltatore per consentire al nostro addetto di trovarsi sul posto di consegna.

Il punto di consegna attualmente previsto è il seguente:

- impianto di termovalorizzazione di Como - Via Scalabrini, 123

All'atto della consegna dovranno essere consegnati il certificato di analisi comprovanti le caratteristiche del prodotto e la scheda di sicurezza dello stesso.



L'accettazione delle forniture presso gli impianti ACSM-AGAM S.p.A. è subordinata all'esito favorevole del controllo di identificazione effettuato dall'incaricato del committente all'atto della consegna e verifica dei documenti.

Prescrizioni particolari:

Il trasporto dovrà essere effettuato con mezzi idonei e regolarmente omologati.

I vettori dovranno essere dotati di attrezzature idonee atte al travaso del prodotto. È assolutamente escluso l'utilizzo dei gas di scarico dell'automezzo per mettere in pressione le cisterne e accelerarne lo svuotamento.

È vietato consegnare prodotti con automezzi ed attrezzature non idonee e non a norme: le forniture che perverranno in tal modo saranno respinte.

È vietato lavare e sciacquare i recipienti e le attrezzature di travaso e di trasporto presso i nostri impianti.

Art. B2 – Qualità dei materiali

Il prodotto dovrà essere conforme alla nostra specifica di acquisto n. . FO-SP-150-056-07 rev. 3 allegata al presente capitolato, che dovrà essere resa sottoscritta dal fornitore in fase di offerta.

Il prodotto da fornire e da usare nell'esecuzione della fornitura e delle prestazioni, dovrà essere della migliore qualità nella sua relativa specie ed essere accettato dall'Appaltante a cui è riservata la facoltà insindacabile di rifiutare o fare allontanare quei carichi che ritenesse non rispondenti.

Nel caso di non conformità del prodotto, l'Appaltatore resta l'unico responsabile circa la qualità della fornitura e si impegna, a propria cura e spesa, alla rimozione immediata del materiale erroneamente consegnato.

Per eventuali danni derivanti da errori di fornitura l'appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore il risarcimento di tutti gli eventuali danni subiti.

Il sottoscritto _____ legale rappresentante della
società _____ con sede in _____

dichiara che sono stati esaminati attentamente tutti gli articoli del Capitolato Generale di Appalto ed accettati integralmente.

(Timbro e Firma)

(Data)
